



TRIBUNALE DI ROVIGO

Sezione Penale

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

(art. 567 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N.

N R.G.

N R.G.N.R.

N. Reg. Es.

Il Giudice del **TRIBUNALE DI ROVIGO**

Dott.ssa *

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

Art. n.
del Campione Penale

Fatta scheda

Il

Il Cancelliere

NEI CONFRONTI DI:

... nato il ... a ... (MO) – residente in
– Via ... nr. ... – elettivamente domiciliato
presso lo studio legale dell'Avv. Gianluca Ballo del Foro di Rovigo

SENTENZA

in data 05.11.2014

Libero presente

I M P U T A T O

Come da foglio allegato.

Con l'intervento del Pubblico Ministero: Dr.
(V.P.O. delegato) -

Difensore di fiducia: Avv. Gianluca Ballo del Foro di Rovigo
presente -

Parte Civile costituita: - assistita di fiducia dall'Avv.
del Foro di - presente.

Depositata in cancelleria
Il 05.12.2014

Il Cancelliere
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Arturo Campagna

Data d'irrevocabilità

Trasmesso estratto
esecutivo in data

Conclusioni delle parti:

- Il Pubblico Ministero: chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato ex art. 530 comma 2° c.p.p.
- Il difensore della parte civile: chiede che venga accertata la penale responsabilità dell'imputato e chiede il risarcimento danni di € 5.000,00 con la provvisoria di € 2.000,00, come da conclusioni che vengono allegate.
- Il difensore dell'imputato: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste. In via subordinata ex art. 530 2° comma c.p.p.; rigettarsi le richieste della Parte Civile.

Del reato p. e p. dall'art. 81 cpv, 660 c.p. per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, recato molestia e disturbo a _____, contattando l'utenza nr. _____ appartenente alla stessa, inviando, anche in orario notturno, dalla propria utenza nr. _____ nr. 95 chiamate vocali, 751 SMS ed 1 MMS dal 01/07/2009/ al 19/01/2010, nonché nr. 6 SMS dall'utenza _____ intestata alla ditta _____ ma in comodato d'uso al predetto _____
In Rovigo dal 01/07/2009 al 19/01/2010

FATTO E DIRITTO

Con decreto emesso in data 20 marzo 2013 il P.M. presso il Tribunale di Rovigo disponeva la citazione diretta a giudizio di _____, imputato dei reati di cui alla rubrica, per l'udienza del 20.11.2013. A tale udienza, presente l'imputato, venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

All'udienza odierna, sono state assunte le deposizioni dei testi ed è stato svolto l'esame dell'imputato: le parti hanno quindi concluso come da verbale.

Alla stregua del complessivo compendio probatorio, l'imputato va mandato assolto dal reato a lui ascritto.

All'udienza odierna la persona offesa, _____, ha riferito che aveva frequentato l'imputato per un breve periodo (due-tre incontri di natura sessuale) e poi, anche dopo la fine di questo periodo di frequentazione, l'uomo aveva continuato a contattarla sia telefonicamente che via sms, ad ogni ora del giorno e della notte, e che lei, infastidita, si era determinata a denunciarlo.

Dai tabulati telefonici risultano effettivamente numerosi contatti a mezzo telefono (95 telefonate e oltre 700 sms) dall'utenze in uso al _____ all'utenza della p.o. nel periodo dal 1.07.2009 al 19.01.2010 (cfr. tabulati telefonici in atti del traffico in uscita dai numeri _____ e _____ al numero _____ documento Vodafone da cui risulta che l'intestatario dell'utenza _____ è _____).

Molti messaggi risultano essere stati mandati in ore notturne.

La condotta dell'imputato, dunque, integra l'elemento oggettivo del reato di molestie, avendo il soggetto ripetutamente inviato messaggi e telefonate alla persona offesa arrecandole disturbo.

Tale comportamento, poi, è certamente ascrivibile all'odierno imputato, il quale ha ammesso la condotta in sede di esame e risulta effettivamente intestatario dell'utenza _____, oltre ad avere in uso l'altra utenza _____ (cfr. deposizione Ispettore _____ pag. 34; dichiarazione di _____ del 19.03.2009 della ricezione in comodato d'uso della sim della ditta _____ corrispondente all'utenza _____).

Permangono, tuttavia, insuperabili dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendovi la prova certa del dolo in capo all'imputato.

Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di reato di cui all'articolo 660 c.p. richiede la sussistenza in capo all'imputato della coscienza e volontà della condotta tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare e disturbare il soggetto passivo (cfr. Cass. pen. Sez. I, Sent. 31-07-2013, n. 33267). La norma richiede il dolo specifico, consistente nella volontà di interferire inopportuno ("per petulanza o altro biasimevole motivo") nell'altrui sfera di libertà (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 19071 del 30/03/2004).

"Petulante" deve ritenersi l'atteggiamento di colui che insiste nell'interferire nell'altrui sfera di libertà pur consapevole del fatto che tale intervento non è gradito.

Nel caso di specie, dalla deposizione della p.o. sono emersi alcuni elementi di contraddittorietà in ordine alla manifestazione del proprio sopravvenuto dissenso da parte della p.o. rispetto alla condotta posta in essere dall'imputato.

E' incontestato che fra i due sia trascorso un periodo di frequentazione con contatti telefonici reciproci: la p.o. ha affermato che tale periodo sarebbe durato un mese, e, a seguito di contestazioni, ha confermato che il periodo era luglio 2009 (cfr. deposizione pag. 16-17); in seguito, ha raccontato la teste, l'uomo aveva mal interpretato la natura della loro relazione ed era diventato troppo insistente, contattandola con il telefono a tutte le ore ed appostandosi anche sotto casa sua, e allora lei l'aveva denunciato. La p.o. ha specificato di aver risposto in qualche occasione ai messaggi del chiedendogli di "lasciarla in pace", nella speranza che desistesse dal suo comportamento.

Su domanda del difensore, è emerso che, anche dopo aver sporto denuncia, vi era stato un altro incontro fra i due: alla domanda del difensore del motivo per cui lei si fosse incontrata con l'imputato la stessa ha risposto che aveva accettato di vederlo per parlare perché l'aveva sentito giù di morale (cfr. dep. cit. pag. 32). La teste ha dichiarato che, a parte tale episodio, non aveva più avuto rapporti con l'imputato dall'agosto 2009, affermando poi che non ricordava se ci fossero stati contatti telefonici (cfr. dep. cit. pag. 18: "successivamente all'agosto 2009..vi siete scambiati ulteriori sms, vi chiamavate ancora?...no..lei dall'agosto 2009 non l'ha più chiamato, non gli ha più mandato sms?...adesso non mi ricordo..").

Dai tabulati telefonici per il periodo dal 16 novembre 2009 al 20 febbraio 2010 (non essendo disponibile il traffico telefonico dell'utenza della per il periodo antecedente, cfr. dep. cit. pag. 37), è possibile rilevare una serie di contatti fra le utenze in uso al e quella intestata alla : in particolare, sono stati rilevati 336 sms e 31 chiamate vocali dal alla e 211 sms e 5 chiamate dalla al

Dagli orari e dal numero di messaggi è possibile desumere che venivano effettuate via sms delle conversazioni anche in orario notturno (cfr. ad esempio dati relativi al 21.11.2009, 28.11.2009, 4.12.2009, 26.12.2009, 10.01.2010, 17.01.2010).

Risultano poi anche telefonate dal numero della . . . a quello del . . . (due in data 22.11.2009, una in data 4.12.2009 e una in data 9.12.2009).

Vista l'intensità dei contatti appare inverosimile quanto dichiarato dalla p.o., che lei si limitasse a rispondere qualche volta via sms per dire al . . . di lasciarla in pace; peraltro, in alcune occasioni, sembra essere la stessa . . . a riprendere i contatti (cfr. messaggio del 22.11.2009 ore 00.24, 23.11.2009 ore 8.47, 24.11.2009 ore 10.03, 4.12.2009 ore 0.43, 6.12.2009 ore 13.08, 9.12.2009 ore 17.54, 25.12.2009 ore 15.55, 13.01.2010 ore 16.23).

L'unico sms descritto in denuncia proveniva dall'imputato e si riferiva al nuovo compagno della donna ("Salutami il . . . lo vedo e provvedo"). I contenuti degli altri messaggi non sono stati visionati dalle forze dell'ordine: la persona offesa, in sede di denuncia, si era riservata di produrli, ma poi non li aveva più presentati (cfr. dep. . . cit. pag. 39).

La p.o., inoltre, non è stata in grado di riferire con sicurezza se e quando avesse detto all'imputato di averlo denunciato (cfr. dep. . . cit. pag. 25 e 26).

All'esito dell'istruttoria permane l'insufficienza probatoria in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato: non è certo se la . . . avesse manifestato la propria volontà di interrompere i rapporti o se avesse "assecondato" l'imputato, il quale avrebbe insistito nella condotta senza rappresentarsi e voler porre in essere un'inopportuna interferenza nella vita privata altrui.

P.Q.M.

Visto l'articolo 530, comma 2, c.p.


Assolve . . . dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato. Motivi al 30° giorno.

5.11.2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Flavio, II

DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Il Giudice

